



Assicurazione Annullamento/Rientro Viaggi in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggio/tour operator e Assistenza alla Persona

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Edizione 05/2023

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.

Prodotto in convenzione sviluppato per AMI Assistance

Redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018

Gruppo assicurativo Bene

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Capitale sociale 25.199.000 euro i.v.

www.bene.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di Assicurazione
n.1.00180
Società soggetta all'attività di direzione e di
coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A.
Appartenente al Gruppo assicurativo Bene
numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

INDICE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO	pag. 1 di 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 1 di 9
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA	pag. 1 di 9
CAPITOLO 1 – INSOLVENZA O FALLIMENTO	pag. 5 di 9
- ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA	pag. 5 di 9
- RIMBORSO SERVIZI NON GODUTI	pag. 5 di 9
- ASSISTENZA RIENTRO IMMEDIATO/ ASSISTENZA PROSECUZIONE DEL VIAGGIO	pag. 5 di 9
CAPITOLO 2 – ASSISTENZA	pag. 6 di 9
- ASSISTENZA DELL'ASSICURATO	pag. 6 di 9
- ASSISTENZA AL VIAGGIATORE H 24	pag. 6 di 9
CAPITOLO 3 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	pag. 7 di 9
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI	pag. 1 di 5

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intende per:

- Assicurato:** ogni persona fisica residente e/o domiciliata in Italia che in qualità di turista/viaggiatore abbia acquistato il Pacchetto Turistico organizzato o intermediato dal Contraente.
- Assicurazione:** il contratto di Assicurazione sottoscritto tra il Contraente e la Società.
- Centrale operativa di Assistenza:** la struttura costituita da tecnici ed operatori, facente capo alla Società International Care Company S.p.A., in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza.
- Codice del Turismo:** Il D.lgs. 23/5/2011 n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) così come modificato dal D.lgs. 21/5/2018 n.62 che attua la Direttiva UE del 25/11/2015 n. 2015/2302.
- Contraente o Professionista:** l'Agenzia di Viaggio o Tour Operator (legalmente costituiti e autorizzati all'esercizio dell'attività) intermediaria od organizzatore del Pacchetto Turistico, con sede legale ed operativa in Italia o Stato della Città del Vaticano, che stipula l'Assicurazione.
- Contratto di viaggio:** l'accordo per la compravendita del Pacchetto Turistico, stipulato tra l'Agenzia di Viaggio/Tour Operator (il Contraente) e il Cliente (l'Assicurato) redatto in forma scritta e conforme alle disposizioni del Codice del Turismo, artt. 35 e 36. Sono ritenuti conformi i modelli contrattuali forniti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da ASTOI (Associazione Tour Operator Italiani) o FIAVET (FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI IMPRESE VIAGGI e TURISMO).
- Circostanze inevitabili e straordinarie:** una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure.
- Evento:** il verificarsi del fatto dannoso che crea il sinistro.
- Fallimento:** istituto giuridico regolato dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche. Il Fallimento è sempre affermato dal Tribunale competente secondo le vigenti norme attraverso un'apposita dichiarazione, detta "Dichiarazione di fallimento".
- Impresa di Assicurazione/Società:** Bene Assicurazioni S.p.a. Società Benefit, con sede in Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) Sito internet: <http://www.bene.it> .

- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro coperto dalle garanzie di Polizza.
- Insolvenza:** la condizione del Contraente che dimostra come lo stesso non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Viaggio nei confronti dell'Assicurato. La condizione di insolvenza si considera manifesta e idonea a determinare l'insorgenza del diritto alle garanzie previste dalla presente Polizza in caso di:
- Ricorso ad una delle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare) e successive modifiche, a carico del Contraente;
 - Cessazione dell'attività d'impresa del Contraente risultante dall'annotazione presso la Camera di Commercio competente;
 - Chiusura dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa del Contraente dovuta all'impossibilità di soddisfare le proprie obbligazioni da parte del Contraente;
 - Fuga e/o irreperibilità e/o latitanza del Contraente;
 - Trafugamento, sostituzione o alterazione fraudolenta dell'attivo da parte del Contraente, che risulti giudizialmente accertato.
- Massimale/Limite di Copertura:** l'obbligazione massima dell'Assicuratore per evento e/o sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
- Pacchetto turistico:** la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini del medesimo viaggio, qualora effettuata da un unico Professionista, ovvero, anche se conclusi con contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di "pacchetto" o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on line, così come definito dal Codice del Turismo, D.lgs 23 maggio 2011 n. 79 e successive modifiche (D.lgs 21 maggio 2018 n. 62).
Il prezzo del Pacchetto Turistico dovrà essere versato dal Cliente (Assicurato) all'Agenzia di Viaggio/Tour Operator (Contraente) con modalità che permettano la tracciabilità del pagamento delle somme (es. assegno bancario, postale, carta di credito e di debito, ecc.).
- Polizza o Simplo di Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.
- Premio:** l'importo dovuto dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo dell'Assicurazione, calcolato al momento della stipula della Polizza, non soggetto a variazione con il criterio della c.d. regolazione (i.e. tariffa flat).
- Questionario di Valutazione:** il documento che riporta le domande effettuate per assumere il rischio e le risposte rese dal Contraente.

- Servizi turistici:** Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, e simili servizi turistici purché non finanziari o assicurativi, venduti dal Contraente all'Assicurato.
- Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- Volume di Affari/Fatturato:** L'ammontare complessivo dei ricavi realizzato dal Contraente, comprensivo dei costi dei viaggi intermediati o organizzati e delle eventuali provvigioni, così come comprovato dal Modello Unico, Modello ISA (Indice Sintetico di Affidabilità Fiscale) rigo C01 e C03 o dedotto nel "Questionario di Valutazione".

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

Art. 1 - Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società. A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga entro 30 (trenta) giorni i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Le garanzie previste dalla presente Polizza hanno ad oggetto i Pacchetti Turistici venduti al Cliente (Assicurato) successivamente alla data di decorrenza dell'Assicurazione a nulla rilevando la data prevista per l'utilizzo/partenza del primo dei Servizi turistici venduti dal Contraente all'Assicurato. Il Rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti nel periodo di sospensione della Polizza non è coperto dall'Assicurazione.

Art. 3 - Durata del contratto

Il Contratto, salvo diversa indicazione sul Simplo di Polizza, ha durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo. Termina e cessa di ogni effetto alla data di scadenza indicata sul Simplo di Polizza senza la necessità da parte del Contraente o della Società di dare alcuna comunicazione preventiva.

Art. 4 - Decorrenza e durata delle garanzie per gli Assicurati

Fermo quanto previsto all'Art. 2, nei confronti dei singoli Assicurati la garanzia:

- Annullamento del Viaggio prima della Partenza: decorre dalla data di acquisto del pacchetto turistico intermediato o organizzato dal Contraente e termina il giorno della partenza del viaggio, al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente.
- Rimborso servizi non goduti / Assistenza Rientro immediato / Assistenza Prosecuzione del viaggio / Assistenza dell'Assicurato / Assistenza al Viaggiatore H 24: decorre dal momento della partenza del viaggio e cessa al termine dei servizi contemplati nel Pacchetto Turistico, acquistato presso il Contraente.

Art. 5 - Altre Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato o il Contraente deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per il medesimo Rischio.

In caso di Sinistro la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota del sinistro in eccedenza rispetto ad altra polizza stipulata con altra Impresa di Assicurazioni.

Non è in ogni caso consentita la stipula di più polizze della Società a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Salvo quanto indicato nella sezione Sinistri, le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti nel corso della Polizza, devono essere fatte con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

Art. 7 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.

Art. 8 - Determinazione del premio - Aggravamento del Rischio

Il premio è determinato in base ai dati indicati sul “Questionario di Valutazione” con riferimento anche al fatturato, alla sua distribuzione mensile, il tipo di pacchetti venduti, i mezzi di trasporto utilizzati, la destinazione del viaggio, restrizioni giuridiche, impegni dell'organizzatore riguardanti gli importi degli anticipi che può accettare.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Ai fini del presente contratto è considerato aggravamento del rischio anche ogni e qualunque variazione degli assetti societari del Contraente, ivi compresa la fattispecie di affitto di ramo d'azienda, ovvero ogni e qualunque circostanza relativa allo status personale e patrimoniale di esso – ove organizzato nella forma della ditta individuale - idonea a incidere negativamente sul Rischio assunto.

Art. 9 - Diminuzione del Rischio

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso.

In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. od anche mediante P.E.C. all'indirizzo beneassicurazioni@legalmail.it .

Il recesso ha effetto:

- (i) nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
- (ii) nel caso di recesso della Società: dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

L'esercizio del diritto di recesso da parte della Società farà cessare ogni e qualunque obbligo della stessa con riguardo a Pacchetti Turistici venduti a far data dalle ore 00.00 del giorno di decorrenza della sua efficacia. La copertura assicurativa, pertanto, in tale evenienza resterà efficace relativamente ai soli pacchetti Turistici venduti dal Contraente fino al momento di decorrenza degli effetti del recesso.

Ricevuta la comunicazione, la Società mette a disposizione del Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.

A seguito del recesso della Società esercitato ai sensi del presente Art. 10, la Società si riserva - effettuata una valutazione sul rischio attuale o potenziale di emergenza di maggiori pregiudizi - la facoltà di segnalare la condizione d'insolvenza del Contraente:

- (iii) al Comune competente al rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività commerciale;
- (iv) all'Impresa di Assicurazioni con la quale il Contraente ha sottoscritto polizza RC.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente

Il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l'effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge – Diritto di surroga

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.

Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato. Resta espressamente confermato il diritto della Società a esercitare il diritto di surroga anche nei confronti del Contraente per ciascun indennizzo pagato e per ciascuna prestazione di assistenza erogata, nessuna eccezione.

Art. 14 - Assicurazione per conto altrui

Gli obblighi che derivano dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 15 - Mediazione obbligatoria

L'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o mediante P.E.C. all'indirizzo beneassicurazioni@legalmail.it.

Art. 16 - Limite copertura Capitolo 1 – Insolvenza o Fallimento

Le coperture del Capitolo 1 Insolvenza o Fallimento sono prestate fino all'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate dall'Assicurato al Contraente, documentalmente provate, per i servizi acquistati e non fruiti, nel limite per sinistro/evento/anno e in aggregato per tutti gli Assicurati come riportato sul Simplo di Polizza alla voce "Limite copertura Capitolo 1". Entro tale ammontare complessivo rientrano i costi di cui alle garanzie "Assistenza Rientro Immediato" e "Assistenza Prosecuzione del Viaggio".

Qualora l'importo dei sinistri fosse superiore a tale somma, la Società provvederà a gestire il singolo sinistro applicando il criterio di proporzionalità.

Art. 17 - Limite copertura Capitolo 2 - Assistenza

Le coperture del Capitolo 2 Assistenza restano in carico alla Società fino all'ammontare complessivo per evento/sinistro/anno di **€ 15.000,00 euro (euro quindicimila) con un limite di € 1.500,00 (euro millecinquecento)** per persona, mentre gli importi fino ad **€ 100,00 (euro cento)** restano in carico a ciascun Assicurato.

Qualora l'importo dei sinistri fosse superiore a tale somma, la Società provvederà a gestire il singolo sinistro applicando il criterio di proporzionalità.

Art. 18 - Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie

Le garanzie di cui al presente contratto non sono operanti in caso di:

- stato di guerra (dichiarata o meno), rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali provocati artificialmente;
- dolo o frode del Contraente o dell'Assicurato;

- i danni causati da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica, non intendendosi per tali i casi di epidemie/pandemie/quarantene legate al covid o simili.

Art. 19 - Validità territoriale dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art. 20 - Obblighi del Contraente

Il Contraente si impegna a consegnare a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo o elettronico, le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.

Art. 21 - Documentazione da consegnare alla Società

Per la Valutazione dell'assumibilità del Rischio da parte della Società, prima della sottoscrizione della Polizza, il Contraente s'impegna a consegnare alla Società la seguente documentazione:

1. Modello Unico, Modello ISA (Indice Sintetico di Affidabilità Fiscale) (ultimo aggiornamento disponibile);
2. "Questionario di Valutazione" correttamente e integralmente compilato;
3. Bilancio dell'ultimo anno di gestione, comprensivo di nota integrativa;
4. Bilancino di verifica relativo all'ultimo bilancio approvato;
5. Bilancino di verifica non anteriore di due mesi alla data di richiesta della copertura;
6. Polizza in essere di Responsabilità Civile per l'attività;
7. Visura aggiornata (non più risalente di 2 (due) mesi);
8. Dichiarazione del commercialista (solo in mancanza del Modello ISA aggiornato all'anno precedente a quello di richiesta della copertura);
9. Dichiarazione di non essere in stato di Insolvenza o Fallimento.

Il Contraente prende altresì atto che tale documentazione costituisce l'elemento essenziale sul quale la Società ha fondato le valutazioni prodromiche e funzionali all'assunzione del Rischio **e determinato i massimali di rimborso eventuali** e, conseguentemente, si dichiara consapevole delle conseguenze ex artt. 1892 e 1893 c.c. ove i dati dichiarati dal Contraente non siano veritieri, completi e/o corretti.

CAPITOLO 1 – INSOLVENZA O FALLIMENTO

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società, in caso d'insolvenza o di fallimento del Contraente che determinino l'impossibilità totale per il viaggiatore Assicurato di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel Pacchetto Turistico, indennizzerà all'Assicurato una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso. Sarà onere dell'Assicurato comprovare tramite apposita documentazione fiscale (ricevuta, fattura ecc.) l'ammontare delle somme effettivamente versate al Contraente.

RIMBORSO SERVIZI NON GODUTI

Art. 1.2 - Oggetto dell'Assicurazione

Qualora l'insolvenza o il fallimento del Contraente si manifesti durante il viaggio dell'Assicurato, la Società:

RIMBORSO SERVIZI NON GODUTI

- provvederà al rimborso di quanto documentalmente pagato dall'Assicurato al Contraente per i servizi non goduti compresi nel Pacchetto Turistico acquistato.

ASSISTENZA RIENTRO IMMEDIATO/ ASSISTENZA PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Art. 1.3 - Oggetto dell'Assicurazione

Qualora l'insolvenza o il fallimento del Contraente si manifesti durante il viaggio dell'Assicurato, la Società:

ASSISTENZA RIENTRO IMMEDIATO

- si impegna ad organizzare a proprie spese (prendendo in carico il costo del biglietto), mediante l'utilizzazione del personale e delle attrezzature della Centrale Operativa di Assistenza, il rientro immediato dell'Assicurato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel contratto di viaggio per il rientro) presso il luogo di rientro previsto nel contratto di viaggio acquistato. La copertura sarà operante esclusivamente nel caso in cui i titoli di viaggio già in possesso dell'Assicurato non siano usufruibili per il Rientro immediato;
- qualora vi siano difficoltà di reperimento dei posti sui mezzi di trasporto per il rientro di cui al punto precedente, con conseguente ritardo nel rientro, si impegna ad organizzare (con le medesime modalità) anche l'Alloggio (ed il relativo Vitto) per i giorni necessari prima del rientro, tenendo a proprio carico i relativi costi.

ASSISTENZA PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

In alternativa alle prestazioni di cui alla garanzia "RIMBORSO SERVIZI NON GODUTI" dell'Art. 1.2 ed a quella del precedente punto "ASSISTENZA RIENTRO IMMEDIATO", la Società si impegna ad organizzare a proprie spese, mediante l'utilizzazione del personale e delle attrezzature della Centrale Operativa di Assistenza, i servizi non ancora fruiti dall'Assicurato al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel contratto di viaggio.

CAPITOLO 2 - ASSISTENZA

(operanti solo se espressamente richiamate ed indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza)

ASSISTENZA DELL'ASSICURATO

(in riferimento all'art 42 comma 6 D.lgs 21 maggio 2018 n° 62, di Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302)

Art 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione del personale e delle attrezzature della Centrale Operativa di Assistenza, l'Assistenza necessaria alla prenotazione di un nuovo alloggio e del relativo vitto, qualora al momento del rientro dal viaggio l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, e sia impossibile assicurarne il rientro dal viaggio come pattuito nel contratto di pacchetto turistico.

La Società terrà a proprio carico tali spese di vitto e alloggio sino ad un massimo di 3 (tre) notti presso una struttura alberghiera equivalente a quanto previsto nel "pacchetto turistico" acquistato dall'Assicurato.

ASSISTENZA AL VIAGGIATORE H 24

(in riferimento all'art 45 D.lgs 21 maggio 2018 n° 62, di Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302)

Art 2.2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione del personale e delle attrezzature della Centrale Operativa di Assistenza, adeguata Assistenza senza indebito ritardo al viaggiatore che si trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'Art. 2.1.

In particolare:

- a) fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare;
- b) assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi;
- c) fornendo 24 ore su 24 tutte le informazioni (es nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio) che consentano al viaggiatore di contattare rapidamente l'organizzatore e di comunicare efficacemente con lui per chiedere assistenza ove lo stesso si trovi in difficoltà o di rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto.

CAPITOLO 3 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

RIFERIMENTI UTILI

Art. 3.1- Riferimento per chiarimenti in merito al contratto

In caso di dubbi riguardo alla copertura prescelta o per ulteriori informazioni, il Contraente può contattare il numero verde **800.252.990** oppure inviare un E-mail all'indirizzo helpdesk@amiassistance.it

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.2 – Riferimenti per la denuncia dei sinistri

In caso di Sinistri per le garanzie del:

- **Capitolo 1 – Insolvenza o Fallimento** (escluse le garanzie “Assistenza Rientro Immediato” e “Assistenza Prosecuzione del Viaggio”): l'Assicurato deve effettuare la denuncia alla Società con una delle seguenti modalità:
 - via mail all'indirizzo sinistri.turismo@internationalcarecompany.com
 - via telefono al numero 039/65546023
 - via internet sul sito www.amiassistance.it, sezione “Denuncia Sinistri” seguendo le relative istruzioni
- **Capitolo 2 – Assistenza o le garanzie “Assistenza Rientro Immediato” e “Assistenza Prosecuzione del Viaggio” del Capitolo 1**: al fine di attivare le relative prestazioni (compreso il rientro anticipato o la prosecuzione del viaggio) l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde **800.908.065** (dall'Estero +39/039/65546495).

Bene Assicurazioni ha demandato la gestione dei sinistri, con apposito incarico, **all'impresa International Care Company S.p.A.** con sede in Via Paracelso 24 – Centro Colleoni – 20864 Agrate Brianza (MB).

Art. 3.3 – Obblighi

- 1) In caso di sinistro, oltre alle informazioni e ai documenti di cui all'Art. 3.4:
 - a. Occorre sempre fornire alla Società gli originali dei seguenti documenti:
 - scontrini fiscali,
 - fatture,
 - biglietti di viaggio,
 - versamento di importi dall'Assicurato al Contraente,inviandoli al seguente indirizzo:

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.p.A.
Ufficio Sinistri in Via Paracelso 24 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

- b. La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione strettamente necessaria per una corretta valutazione del Sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
 - c. L'Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest'ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l'Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
 - d. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.
- 2) In base alle norme generali e a quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre inviare alla Società la documentazione indicata all'Art 3.4 per ciascuna delle garanzie assicurative.

Art. 3.4 - Documentazione da allegare alla denuncia dei Sinistri

Nella denuncia, occorre precisare:

- Nome e Cognome dell'Assicurato,
- Numero di Polizza,
- Motivo della chiamata,
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattare l'Assicurato,
- Danno subito o Servizio di Assistenza richiesto.

Unitamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato deve allegare la seguente documentazione:

- (i) il Contratto di Viaggio come definito nel "Glossario";
- (ii) ogni documento strettamente necessario comprovante il versamento del prezzo del Pacchetto Turistico acquistato (Tracciabilità del pagamento);
- (iii) la documentazione di viaggio consegnata dall'Agenzia di Viaggio al Cliente (es. biglietti aerei, voucher hotel, ecc.);
- (iv) eventuale dichiarazione del fornitore (es. hotel/tour operator) del Servizio turistico attestante la mancata fruizione del Servizio prenotato e/o acquistato dall'Agenzia di Viaggio;
- (v) Denuncia-Querela alle Autorità competente;
- (vi) copia delle contestazioni del mancato adempimento eventualmente inviate dai Clienti all'Agenzia di Viaggio;
- (vii) Estratto conto di conferma del Tour Operator.

Art. 3.5 - Criteri e Modalità di liquidazione dei sinistri

- a) Al ricevimento di tutte le denunce dei sinistri indennizzabili relativi all'evento, la Società si impegna a liquidare i sinistri entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta per l'istruzione di ciascun sinistro.
- b) Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
- c) L'Indennizzo sarà limitato agli importi effettivamente versati al Contraente, così come comprovati da apposita documentazione fiscale.
- d) Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. La Società provvederà a rimborsare l'Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
- e) Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre, il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.
- f) L'Assicurato deve fornire alla Società tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a carico della Società gli eventuali costi associati all'acquisizione di tali documenti.
- g) L'Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza.
- h) Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie "Assistenza Rientro Immediato", "Assistenza Prosecuzione del Viaggio", e quelle del Capitolo 2 - Assistenza, verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso, fermo restando che graverà sull'Assicurato l'onere di provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza. Tali spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di Assistenza verranno rimborsate comunque entro la misura strettamente necessaria, a condizione che venga presentata idonea documentazione di spesa, in originale.

Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese attraverso i documenti di spesa in originale.

- i) ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- j) le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
- k) L'assicurato è tenuto ad inviare alla Società gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codice IBAN).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)

INDICE

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI

PREMESSA - PERCHE' QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Calcolo dei preventivi
- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Assistenza clienti

1 CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Servizio Clienti, via e-mail all'indirizzo: clienti@bene.it oppure telefonicamente al numero **02 814 800 70**.

2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.

La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. "catena assicurativa", quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell'informativa.

3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti

Cosa significa?

1. Diritto all'informazione

È il diritto dell'utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.

2. Diritto di accesso

È il diritto dell'utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l'utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.

3. Diritto di rettifica

È il diritto dell'utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.

4. Diritto di cancellazione o Diritto all'oblio

È il diritto dell'utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.

5. Diritto di limitare il trattamento dei dati

È il diritto dell'utente di 'bloccare' o inibire l'utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo

delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.

6. Diritto alla portabilità dei dati

È il diritto dell'utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell'azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità.

7. Diritto di obiezione al trattamento

È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.

8. Facoltà di avanzare reclami

È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.

9. Diritto di revoca del consenso

È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero **02 814 800 70** oppure scrivere all'indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: **dpo@bene.it**.

4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Calcolo dei preventivi Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento

Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.

Periodo di conservazione

Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.

Conferimento

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l'acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento	Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento	Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può perseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.

Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8 MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

9 DEFINIZIONI

- 1) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 4) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 5) **«destinatario»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- 6) **«terzo»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 7) **«consenso dell'interessato»**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 8) **«violazione dei dati personali»**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)
Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 15
Email : info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it
www.bene.it

AMITRAVEL PROTECTION è un prodotto assicurativo
sviluppato per e in collaborazione con AMI Assistance S.r.l.,
Agenzia di assicurazione iscritta al Registro IVASS RUI Sez. A,
in data 02/04/2007, n. A000137289

Sede Legale Via Paracelso 14 - 20041 Agrate Brianza (MB)
Partita IVA: 02337860965
www.amiasistance.it